



20120/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

FW

Oggetto  
Fallimento  
Opposizione allo  
stato passivo

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -

Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -

R.G.N. 29645/14

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

Cron. *2016*

Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 9/05/16

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Gamma Consulting di Giovanni & C. s.a.s, in

persona del legale rappresentante Giovanni

elettivamente domiciliata in Roma,

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento s.r.l., elettivamente domiciliato in

Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall'avv.

2016

3/82  
16

*Bray*



\_\_\_\_\_ , per mandato

a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, emesso e depositato il 6 novembre 2014, n. R.G. 4658/2012;

Rilevato che

1. La Gamma Consulting, in data 30 marzo 2012, formulava domanda di rivendica e restituzione ex artt. 93 e 103 l. fall. di un fabbricato dalla stessa edificato su una porzione di area industriale-artigianale, sita in comune di Miggiano che la società Leucam s.r.l., con contratto di comodato, le aveva concesso in godimento al fine di costruirvi un immobile adibito all'esercizio della propria impresa. La ricorrente, in particolare, chiedeva al Giudice Delegato di disporre la restituzione del bene rivendicato o la sospensione della vendita se già disposta, e, in via subordinata, chiedeva il riconoscimento del diritto ad un equo indennizzo per tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell'immobile e per l'anticipata interruzione del godimento del bene.

2. Con decreto del 27 giugno 2012 il Giudice Delegato del Tribunale di Lecce ha ritenuto che il signor Giovanni \_\_\_\_\_ socio accomandatario e legale rappresentante di s.a.s. Gamma Consulting, ben conoscesse la data del fallimento e la pendenza della

*Boschi*



procedura e pertanto la domanda, da considerarsi ultratardiva, non poteva essere accolta.

3. La s.a.s. Gamma Consulting ha proposto opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. allo stato passivo assumendo che, non avendo la società mai ricevuto la comunicazione ex art. 92 l. fall., la propria domanda doveva ritenersi pienamente ammissibile non rilevando comunque la conoscenza della procedura fallimentare da parte del

4. Con decreto del 6 novembre 2014 il Tribunale ha rigettato l'opposizione richiamando la giurisprudenza secondo cui il mancato avviso ex art. 92 l. fall. non integra una causa di non imputabilità al creditore del ritardo nella presentazione dell'istanza di ammissione al passivo se il curatore fallimentare dimostra che il creditore era comunque informato della pendenza della procedura concorsuale e ha ritenuto che, nella specie, dovendosi ritenere riferibili alla società di persone gli stati soggettivi dei suoi amministratori, la conoscenza incontestata della procedura fallimentare da parte del [redacted] equivale a conoscenza dell'apertura del fallimento da parte della società di cui egli è socio e amministratore.

5. La Gamma Consulting di Giovanni [redacted] s.a.s. ricorre per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1391 c.c. e 2315 c.c. in relazione all'art.360, 1°co., n. 3 c.p.c.. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui esclude la non imputabilità del ritardo a causa

*Bozzi*



dell'effettiva conoscenza della pendenza della procedura da parte del legale rappresentante della società di persone. La società ricorrente ritiene, contrariamente alla decisione del Tribunale di Lecce, che, gli stati psicologici astrattamente riferibili all'amministratore di una società di persone non possono essere imputati alla società.

Ritenuto che:

6. La eccezione di inammissibilità del ricorso appare infondata (cfr. Cass. civ. sez. II n. 6237 del 15 marzo 2010).

7. Il ricorso è infondato dovendosi applicare anche alle società di persone la giurisprudenza che ritiene attribuibile, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 c.c., la conoscenza di un fatto di pertinenza della società sulla base dell'atteggiamento psichico delle persone fisiche che la rappresentano (Cass. civ. sezione I, n. 5106 del 29 marzo 2012, n. 23891 del 22 ottobre 2013, n. 8735 del 9 aprile 2009 e Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 4 luglio 2006). Per altro verso appare fondato il rilievo del Tribunale, ripreso nelle sue difese dalla curatela fallimentare, secondo cui, nella specie, non risultano limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza dell'unico socio accomandatario con la conseguenza dell'applicabilità dell'art. 1391 c.c. anche a prescindere dal riferimento alla immedesimazione organica fra società e amministratori.

Broggi



8. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della  
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la  
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di  
cassazione liquidate in 7.200 euro di cui 200 euro per  
spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.  
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti  
per il versamento, da parte della ricorrente,  
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato  
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma  
dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  
9 maggio 2016.

*Bozzi*

Il Presidente  
Vittorio Ragonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 7 OTT. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA